

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 634}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAICICH, BENEDETTI TULLIO, BINI, BERLINGUER GIOVANNI, CHIARANTE, FINELLI, GIANNANTONI, NATTA, PELLEGGIA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, TEDESCHI, TESSARI, VITALI

Presentata il 2 agosto 1972

Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei Conservatori ed all'istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta, con qualche parziale modifica, riprende il testo che il nostro gruppo presentò alla Camera nella quarta legislatura (n. 4327 del 27 luglio 1967) e con qualche rielaborazione al Senato nella quinta legislatura (n. 2108 del 23 febbraio 1972). A quest'atto ci sollecita non tanto l'esigenza di testimoniare in concreto il nostro impegno politico di fronte a un problema di rilievo nel quadro di una riforma complessiva della scuola, quanto la convinzione che, anche per merito delle precedenti nostre proposte in quel muro di sordità e di indifferenza che pareva opporsi al più avvertito discorso sul rapporto musica-scuola-cultura si sia aperta una breccia, che i tempi siano senz'altro maturi perché questo Parlamento affronti il tema da noi proposto; e in questo quadro se altre forze politiche, altri gruppi e colleghi vorranno portare un loro specifico contributo con loro proposte, ne saremo lieti, come sempre quando si apre il campo a una reale discussione; riteniamo che comunque non debbano essere ritardati i tempi perché alla scuola e alla società nazionale siano dati

gli strumenti, critici e aperti, per una formazione musicale di massa.

Perciò oggi la ripresentazione della proposta del 1967 ha un valore ed un significato marcatamente nuovi. Questa affermazione risulterà interamente chiara se si considereranno adeguatamente le premesse che condussero alla formulazione e alla presentazione del testo del 1967 e ancor più se si valuteranno gli avvenimenti che ne seguirono e che costituiscono il quadro nuovo in cui questo testo viene ripresentato.

Va detto anzitutto che questa proposta di legge, al di là del titolo con cui si presenta, intende affrontare il problema della crisi della cultura musicale italiana. Si tratta di una questione affrontata e dibattuta da uomini illustri del mondo culturale italiano da parecchi decenni a questa parte. Solamente alla soglia degli anni sessanta, tuttavia, la denuncia della limitatezza estrema della funzione che la musica svolge nella società italiana e dell'assenza pressoché totale di una sua partecipazione alla cultura del nostro Paese, è divenuta consapevole e momento

di coscienza critica di una parte ragguardevole della pubblica opinione, aprendo possibilità nuove di inizio di soluzione di tale problema.

La crisi della cultura musicale italiana.

Occorre ricordare come due momenti significativi di questo processo il « Convegno per l'insegnamento della musica in Italia » del Circolo Toscanini dell'ARCI di Torino del 5 maggio 1962 ed il Convegno di « Musica e cultura » del 21-22 maggio 1966 tenuto a Firenze e Fiesole.

Entrambi tali convegni ebbero il pregio di fare giustizia di molti luoghi comuni e di molta vuota retorica attorno ad un preteso ruolo di « patria della musica » del nostro Paese, che era cosa dissennata e temeraria porre in discussione da molti decenni a questa parte, mettendo a nudo, invece, con crudezza la reale condizione della musica in Italia, ove essa è attività nettamente minoritaria, che non influenza in modo apprezzabile il processo di educazione e di formazione del cittadino ed il suo comportamento socio-culturale e che non partecipa di fatto alla cultura. Entrambi tali convegni conclusero la propria argomentazione con l'indicazione della esigenza della introduzione della musica come materia obbligatoria di studio nella scuola pubblica italiana.

In quel medesimo arco di anni alcune altre iniziative si erano venute svolgendo ad opera di dirigenti ed insegnanti di Conservatori italiani per dibattere il tema della riforma di tali istituti, senza tuttavia riuscire a superare (almeno a giudizio dei proponenti) la concezione del Conservatorio come pura e semplice scuola musicale professionale.

Nel 1967 il PCI propose una soluzione globale del problema.

La proposta di legge del 1967 ha avuto il significato ed il valore di un ulteriore passo in avanti rispetto ai dibattiti degli anni 1962-1966. Essa indica la soluzione della crisi della cultura musicale italiana in una misura « globale » che contemporaneamente renda obbligatorio lo studio della musica in tutta la scuola pubblica, da quella per l'infanzia all'università e riformi, al tempo stesso, i Conservatori perché in essi lo studio professionale della musica si associ allo studio di tutte le altre discipline che sono proprie delle restanti parti della scuola pubblica italiana.

Ha scritto il maestro Riccardo Allorto a riguardo di tale proposta di legge: « Questa impostazione del problema non ha, credo, precedenti nella nostra legislazione scolastica. Le riforme e gli aggiornamenti degli ordinamenti e dei programmi non sono mai stati condotti verticalmente per materia o per gruppo di materie, ma orizzontalmente, nell'ambito di tutte le materie comprese nei singoli ordini e gradi, senza collegamento con gli ordini e gradi precedenti e successivi. La delineazione di un ordinamento organico degli insegnamenti musicali all'interno della scuola italiana, dalla scuola per l'infanzia all'università, sarebbe, quindi, una novità nelle nostre consuetudini legislative.

All'estero, invece, questo procedimento è stato largamente seguito ».

Più ancora, pare a noi che la proposta di legge del 1967, abbia il valore della creazione di un sistema di vasi comunicanti fra l'insegnamento musicale e l'insegnamento delle restanti discipline scolastiche, determinando, al limite, una confluenza fra la cultura musicale e la restante cultura per il superamento della scissione della musica dal blocco unitario del sapere, così come storicamente si è venuto a determinare in Italia.

Ha determinato vivo scandalo la denuncia del fatto che l'Italia è uno dei soli sette Paesi sui settantatré aderenti al *Bureau International d'Education*, in cui l'insegnamento della musica non è obbligatorio nella scuola pubblica. Non ha ancora, però, determinato altrettanto scandalo il fatto che in Italia è finora giudicato opportuno che coloro che desiderano divenire buoni violinisti o direttori d'orchestra, ignorino la letteratura, la matematica, la geografia, le scienze, eccetera.

Generale accoglimento positivo della proposta di legge del 1967.

L'apparizione della proposta di legge del 1967 ha avuto una rilevante conseguenza sul corso del dibattito nel mondo musicale e culturale, per la positiva accoglienza che ad esso è stata riservata.

Nel 1968 in un convegno tenuto a Pesaro il Sindacato musicisti italiani espresse la propria scelta di una linea di riforma « globale » dell'insegnamento musicale in termini identici a quelli espressi dalla proposta di legge del 1967.

Dal 9 all'11 maggio 1969 il Comitato nazionale « Musica e cultura », ricco dell'apporto di eminenti personalità del mondo musicale

come i maestri Petrassi e Dallapiccola, convocò di nuovo a Fiesole (dove il Comitato stesso era nato nel 1966) un convegno nazionale su « La musica nella società e nella scuola italiana ».

Anche tale convegno fece integralmente proprie le tesi della proposta di legge del 1967 ampiamente motivandone le ragioni nelle due relazioni introduttive dei maestri Allorto e Mascagni, come dimostra la seguente citazione della prima delle due relazioni: « L'ipotesi che l'arte musicale divenga un bene culturale a disposizione di tutti si potrà realizzare solo se e quando si otterrà che l'educazione musicale venga realmente impartita in tutte le scuole da quella materna all'università: ma un piano così ambizioso non può attuarsi che attraverso un progetto legislativo globale che riguardi sia la presenza della musica nella scuola primaria, secondaria e superiore sia l'ordinamento delle scuole musicali.

Il Comitato permanente " Musica e cultura " di Fiesole, insieme a qualificati settori della scuola, della cultura e della politica, condivide tale impostazione, che era già stata concretata nella proposta di legge n. 4327 presentata nella scorsa legislatura da un gruppo di deputati (primo firmatario l'onorevole Scarpa) e la ripropone come punto fondamentale del convegno che si apre oggi ».

Successivamente, il 30-31 ottobre e 1° novembre 1970 a Roma il Sindacato nazionale istruzione artistica (SNIA) in un suo apposito convegno espresse la propria completa adesione alla stessa linea espressa dalla proposta di legge del 1967.

Forte del successo realizzato con questa serie di manifestazioni convergenti, il « Comitato permanente » di Fiesole decise di promuovere un incontro che, liberato da ogni esigenza di ulteriore studio ed approfondimento, proponesse il passaggio all'attuazione concreta della riforma. Il 1° aprile 1971 a Roma, nella sala di palazzo Giannelli Viscardi si riunì perciò la « Conferenza nazionale per una riforma dell'istruzione musicale » promossa dal « Comitato permanente musica e cultura », dal « Sindacato musicisti italiani », dal « Sindacato nazionale per la istruzione artistica » e dalla « Società italiana per l'educazione musicale ».

La proposta di riforma venne illustrata dal maestro Petrassi e dal maestro Mascagni riscuotendo l'approvazione di un largo numero di rappresentanti politici del PCI, del PSI, della DC, del PSDI e del PLI oltretutto la positiva considerazione di un rappresentante del Governo.

Le richieste del mondo culturale e musicale alle forze politiche.

Ciò che Petrassi e Mascagni fermamente domandarono all'uditorio della conferenza del 1° aprile 1971, fu che le forze politiche e di Governo rapidamente passassero all'attuazione delle misure di riforma dell'istruzione musicale nei termini che avevano riscosso nel giro di pochi anni così positivo consenso in un ampio arco di rappresentanze culturali e politiche.

Puntualmente rispondendo a tale richiesta noi che fummo tra i protagonisti del dibattito e dell'originaria elaborazione della proposta di riforma, presentiamo oggi questa edizione aggiornata della proposta di legge del 1967, confidando che le altre forze politiche che si sono espresse favorevolmente verso di essa tengano fede all'impegno espresso nella conferenza del 1° aprile 1971 e che il dibattito sulle iniziative legislative che confluiranno in Parlamento consenta di approvare meditatamente ma con la necessaria sollecitudine una normativa nuova che valga a promuovere l'atteso rinnovamento della vita musicale italiana.

Confidiamo con quanto premesso che la nostra iniziale affermazione relativa al significato marcatamente nuovo della ripresentazione odierna della proposta di legge del 1967 risulti adeguatamente dimostrato.

Nel presentare questa esposizione introduttiva di carattere cronachistico abbiamo anche già implicitamente esposto le motivazioni di fondo che rendono indispensabile, a nostro giudizio, un avanzamento della legislazione italiana in questa materia, nei termini indicati dalla presente proposta di legge.

Tali motivazioni di fondo sono relative, come si è detto, alla crisi delle attività musicali e quindi della cultura musicale in Italia. Su 54 milioni di cittadini della nostra Repubblica solo 300 mila sono frequentatori di concerti e di spettacoli lirici, come è stato dimostrato dalle indagini della Società autori ed editori. La musica di livello artistico riconosciuto (o presunta tale) interessa e investe, dunque, non più dello 0,6-0,7 per cento della popolazione, percentuale che potrà concretarsi nell'1-1,2 per cento approssimativamente, se riferita alle aliquote di cittadini che oggettivamente si trovino nelle condizioni di seguire una attività musicale (a titolo indicativo dai 18 ai 65 anni).

Superare la scissione tra musica e cultura.

Crediamo, pertanto, che sia dimostrata e irrefutabile l'affermazione dianzi riportata

che definisce « la musica in Italia come una attività nettamente minoritaria » (risoluzione del convegno di Fiesole del 1969). Ma la questione non è ovviamente da misurarsi solo in termini statistici: la questione grave è quella che il citato convegno di Fiesole ha definito « la non partecipazione, di fatto, della musica, alla cultura nazionale ». È questo un limite di rilevante gravità, che determina un impedimento oggettivo allo sviluppo di una nostra cultura nazionale e popolare, perché la musica è un bene primario costitutivo della personalità umana, capace di una funzione fondamentale formativa, conoscitiva e di arricchimento della cultura in generale, come è stato, ormai da tempo riconosciuto in tutti i Paesi più civili e socialmente avanzati dell'Est e dell'Ovest. Al pari dell'esigenza di manifestare se stesso attraverso la figurazione, la poesia, l'architettura, l'uomo ha sempre avvertito la necessità di esprimersi con i suoni, attraverso il canto, gli strumenti, il ritmo. Come la parola, anche la musica ha superato, nel corso dello sviluppo dell'umanità, lo stadio puramente funzionale ed è divenuta un'arte in cui l'uomo arricchisce il proprio io di intuizioni ed esperienze nuove, in cui trasfigura artisticamente le proprie necessità interiori.

Laddove si è, perciò, prodotta come in Italia una separazione della musica dalla cultura ed una condizione di arretratezza della cultura musicale, questo stato di cose si traduce in una limitazione generale di tutta la cultura, per la privazione imposta a masse enormi della popolazione di un bene culturale eminentemente formativo valutato, ormai, nel nostro tempo attuale, come irrinunciabile, insostituibile e inseparabile dal blocco unitario della cultura nazionale.

Le motivazioni del divorzio italiano della cultura dalla musica sono state acutamente indagate dal convegno di Firenze-Fiesole del maggio 1966 e particolarmente dalla lucida prolusione tenuta dal professor Massimo Mila, identificandole nell'antica, originaria, difficoltà della tecnica musicale di assimilarsi con i restanti mezzi espressivi con i quali l'uomo grado a grado ha acquisito capacità di manifestare se stesso con la parola o con l'immagine. Questo isolamento della musica nell'assoluto della propria tecnica è derivato in parte dalla propensione della musica stessa alla ricerca autonoma di propri mezzi di espressione sottraendoli all'intrusione di criteri e di giudizi ad essa esterni ed in parte dal modo come si è sviluppata la nostra cultura nazionale lungo linee volte all'emargina-

zione di quanto non giovasse in termini immediati all'egemonia anche ideologica delle classi dominanti.

Non si è trattato di un processo lineare né uniforme perché esso ha potuto registrare ad esempio anche momenti di profonda penetrazione tra musica e poesia come nella straordinaria produzione madrigalistica del Cinquecento e del Seicento, ma che ha in generale condotto ugualmente all'emarginazione dei musicisti, isolandoli nelle loro scuole sospinte quanto più possibile a deprimersi in botteghe di mestiere, senza collegamenti con le vicende della cultura nazionale.

Il momento di forse maggiore evidenza di questo processo è quello che va dalla seconda metà del secolo scorso alla prima guerra mondiale, periodo nel quale più esplicitamente i nostri maggiori uomini di lettere e di cultura sono venuti esprimendo il loro negativo giudizio verso la musica semplicisticamente identificata con il melodramma considerato come genere drammatico deterioro in cui la poesia è mortificata a modeste funzioni librettistiche. Neppure deve essere però taciuto il fatto che se i nostri musicisti, anche sommi, avessero avuto una statura culturale generale che li rendesse di fatto partecipi del processo di sviluppo della nostra cultura nazionale, mai avrebbero accettato di volgere in musica tanti prodotti librettistici deteriori, privi di ogni valore culturale e letterario.

Le resistenze contro il superamento dell'analfabetismo musicale.

Ma questo stesso giudizio sul periodo cui ci siamo riferiti, va approfondito notando come si tratti di una fase storica nella quale la musica, nella forma del melodramma, aveva raggiunto una popolarità forse senza precedenti, che poteva essere utilizzata per innestarvi un robusto sistema di strutture educative e conoscitive. Al contrario le classi dirigenti che hanno espresso i Governi in carica dall'Unità ad oggi, si sono solo preoccupate di coltivare la musica come fatto puramente esortativo, edificante o semplicemente edonistico. Si tratta di un fenomeno che ha analogie con il processo di eliminazione dell'analfabetismo letterario nei confronti del quale le classi dirigenti più che indifferenza ebbero addirittura una ostilità che ha dovuto stentatamente recedere nell'urto con l'impegnosa crescita di una coscienza moderna e civile fra le grandi masse popolari. Uno scontro analogo non si è potuto produrre sul terreno

della lotta contro l'analfabetismo musicale che è rimasto pressoché generale e totale.

Ma questo stato di cose non deve ingannarci. L'analfabetismo musicale generalizzato e la partecipazione alla vita musicale di un solo 0,6 per cento della popolazione non significano che il consumo musicale non sia in Italia addirittura enorme, per la massa di fruitori della radio, della televisione, del cinema o del disco.

Anzi, accade appunto che l'analfabetismo musicale generalizzato consenta ad una industria cosiddetta « culturale », senza scrupoli, di rovesciare addosso alla popolazione indifesa una quantità incredibile di prodotto musicale deterioro e diseducativo.

Non vorremmo che questa osservazione facesse supporre che il nostro giudizio sullo stato della cultura musicale italiana, poggiasse sul presupposto di una divisione ed anzi di una contrapposizione fra la cosiddetta « musica colta » e la musica leggera.

Al contrario, riteniamo che prodotti musicali deteriori e diseducativi si trovino indifferentemente fra la musica colta e quella leggera e che, per converso, prodotti musicali idonei a promuovere un positivo progresso culturale musicale, siano presenti anche fra i prodotti musicali popolari ed in qualche caso fra la musica leggera.

Quel che importa è che il pubblico sia posto in grado di indurre l'indispensabile selezione di valori fra i prodotti musicali, sulla base della propria autonoma capacità di giudizio critico.

Appare chiaro che il superamento di questo stato di cose e quindi il superamento della crisi della cultura musicale italiana devono passare attraverso l'introduzione dello studio obbligatorio della musica nella scuola di tutti ed attraverso l'introduzione dello studio delle discipline culturali generali nei conservatori, equiparandoli in tal modo a tutte le altre scuole italiane, con attenta cura che questi due processi di riforma nella scuola pubblica e nei conservatori si integrino e si saldino in una riforma globale.

Vi potrà essere indubbiamente chi si domandi per quali ragioni le classi dirigenti ed i Governi che ne esprimono la politica si impegnino addirittura ad impedire che lo stato di analfabetismo musicale generalizzato sia superato.

Cominciamo col constatare che questa non è una opinione, ma uno stato di fatto. Vi è stata battaglia su questo punto nel dibattito per l'approvazione della legge istitutiva della scuola media unica ed il Governo ne uscì con

la concessione a denti stretti di un solo anno di insegnamento obbligatorio della musica nella scuola media. Commentò allora nel 1962 in una conversazione radiofonica Fedele D'Amico: « Che significa un anno di studio della musica al ritmo di un'ora la settimana? Significa ventotto ore in tutto. Questa è dunque tutta la musica che il cittadino sarebbe tenuto a studiare: quanta ne entra in ventotto ore. Ventotto ore per tutta la vita. C'è bisogno di commenti? ».

Sono passati dieci anni e nulla è mutato. Anzi: si parla quest'oggi di una prossima proposta del Governo di rendere obbligatorio nella scuola media lo studio del latino; si tace del tutto, quasi non esistesse alcun problema, del destino dell'educazione musicale. Il maestro Allorto nel convegno di Fiesole del maggio 1969 ricordava che nel 1965 il Ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole Gui, aveva istituito una Commissione per l'esame di questo problema e ne aveva ricevuto un parere unanime favorevole ad estendere obbligatoriamente lo studio della musica a tutti i tre anni della scuola media. Ciò non ostante né il ministro Gui né quelli che gli succedettero si decisero a dare attuazione a quel suggerimento, benché sostenuto anche da una serie di innumerevoli ordini del giorno, mozioni o risoluzioni votate nelle più diverse circostanze in questi anni.

La spiegazione più immediata sta nel fatto che l'analfabetismo musicale generalizzato giova, come abbiamo detto, alla cosiddetta « industria culturale » e che il complesso « cinema - RAI-TV - industria discografica » è un blocco di potere economico e di gestione di mezzi di comunicazione di massa dotato di tale capacità di influsso sulle masse che il Governo è tutt'altro che incline a rinunciare ad usarlo.

In altre parole il potere di incanalare, con un'abile regia, fino a ventotto milioni di italiani perché si siedano davanti al televisore per assistere alle trasmissioni del Festival di Sanremo o simili, costituisce una tale possibilità di controllo e di determinazione dei comportamenti individuali estesa a masse di tale entità da non avere precedenti nella storia, che le classi dirigenti non rinunciano ad esercitarla nel modo più assoluto, fino a scartare deliberatamente ogni mutamento della situazione che dotando il cittadino di propria autonoma capacità critica e conoscitiva lo renderebbe più libero e capace di rifiutare il deterioro prodotto consumistico musicale, di cui, come analfabeta, può essere solo passivo ascoltatore.

Né il fenomeno si limita ai momenti di eccezionale utilizzazione dei mezzi di condizionamento della maggioranza degli italiani, quali sono le trasmissioni televisive cui abbiamo fatto cenno, ma si estende nel tempo senza soluzione di continuità, con espedienti pubblicitari, utilizzazione spregiudicata dell'esaltazione divistica e mobilitazione di tutti i mezzi di influsso sui comportamenti individuali, fino a configurare vere e proprie condizioni di limitazione della libertà personale cui sono inconsapevolmente sottoposte masse rilevanti di cittadini, soprattutto giovani.

Taluno potrà essere perplesso o dubbioso che queste considerazioni possano risultare generalizzazioni un po' arbitrarie o tentazioni eccessive di trattare il tema in chiave sociologica; ma basterà ad esempio riflettere a quanta sordità e resistenza passiva viene opposta alla continua, incalzante richiesta che sia data ai giovani, nella scuola, la possibilità di un minimo di educazione musicale e per contro a quanto zelo e a quanto dispendio di energie e di mezzi economici vengono profusi per organizzare quelle sagre della diseducazione che sono le passerelle canzonettistiche infantili presso la RAI-TV e fuori di essa, per preparare milioni di utenti conformisti della musica leggera di domani.

Le misure specifiche di introduzione dello studio della musica nella scuola per l'infanzia, in quella dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore:

La prima parte della misura legislativa che proponiamo si riferisce all'introduzione dello studio obbligatorio della musica in ogni ordine e grado della scuola pubblica.

La risoluzione del convegno di Fiesole del 1969 fornisce la motivazione più chiara e sintetica di questa esigenza e la più semplice esplicazione delle proposte pratiche di sua attuazione. Ecco:

« sono assenti di fatto dalla scuola primaria, malgrado precise disposizioni di legge, l'insegnamento e l'esercizio della musica, mentre ne è universalmente riconosciuta la importanza formativa e, per contro, è pedagogicamente acquisito che il senso musicale e quindi l'interesse attivo alla musica nascono e si manifestano nella prima età della ragione;

è del tutto inadeguato l'insegnamento della musica nella scuola media, limitato, come materia d'obbligo, al primo anno e ad una sola ora settimanale;

non esiste traccia di cultura musicale nelle scuole secondarie superiori, nelle quali si insegnano la letteratura e la storia delle arti figurative, ma non si dà nemmeno notizia dell'esistenza dei maggiori musicisti; l'insegnamento di musica e canto negli istituti magistrali è manifestamente insufficiente a dotare i futuri maestri di una preparazione musicale teorico-pratica, sostenuta da chiari orientamenti didattici, quale è necessaria per una efficace educazione musicale nelle scuole elementari;

è quasi completamente assente dall'università ogni attività di insegnamento e di ricerca concernenti la musica;

con tali premesse è inevitabile che risulti fortemente pregiudicata la possibilità di un organico accostamento alla musica — quale è normalmente riscontrabile nella grande maggioranza dei paesi — con la conseguenza di una grave limitatezza della vita musicale italiana, nel suo insieme;

una riforma globale e generale dell'istruzione musicale in Italia può configurarsi nei seguenti obiettivi di massima:

l'educazione musicale deve avere inizio nella scuola per l'infanzia e deve proseguire, con gradualità di obiettivi tecnico-artistici, nella scuola dell'obbligo, avvalendosi di criteri didattici moderni che, stimolando la spontanea creatività musicale del bambino, assicurino una graduale ma reale formazione della capacità critico-estetica, attraverso l'esercizio attivo, nei campi della ritmica, dell'educazione dell'orecchio e dell'improvvisazione, con l'accostamento ad un ampio repertorio di canto infantile e popolare per un successivo più vasto contatto con la multiforme realtà musicale passata e presente. L'insegnamento nella scuola a tutti i livelli deve essere affidato ad insegnanti dotati di adeguata formazione didattico-musicale;

nella formazione dell'insegnante elementare, da portare sollecitamente, come da generale consenso, a livello universitario, la preparazione culturale e didattica deve essere resa corrispondente alle esigenze di una scuola rinnovata e l'educazione musicale deve essere assicurata, a tutti i livelli di tale preparazione, dalla presenza anche di diplomati in didattica musicale, con una riforma di metodo e di contenuto tali da garantire poi l'effettiva capacità di insegnamento della musica nella scuola per l'infanzia e in quella elementare;

nella scuola secondaria superiore deve essere continuata l'esperienza viva della musica sotto il profilo storico-culturale, collegata con l'educazione musicale realizzata nei pre-

cedenti periodi scolastici e integrata facoltativamente da esercitazioni pratiche di carattere strumentale e vocale; l'insegnamento della storia della musica deve essere affidato a docenti specialisti della materia;

devono essere istituiti corsi universitari di laurea in musicologia con indirizzo storico filologico e pedagogico, con chiari orientamenti di ricerca ed in stretto coordinamento con gli insegnamenti superiori impartiti nei conservatori ».

La prima parte della nostra proposta di legge è, a nostro avviso, sufficientemente esplicita dalle proposizioni che abbiamo riprodotto, della risoluzione di Fiesole.

La seconda parte della nostra proposta di legge riguarda la riforma dell'ordinamento degli studi musicali professionali. Questo tema è strettamente connesso col precedente, come abbiamo già affermato perché l'obiettivo della introduzione dello studio obbligatorio della musica in ogni ordine e grado della scuola pubblica non sarà raggiungibile se la scuola italiana non potrà contare su una nutrita presenza di insegnanti qualificati di musica, alla cui formazione i conservatori dovranno attivamente concorrere, alla condizione di una loro profonda riforma.

Ma per formare gli insegnanti di musica e per formare i musicisti, i conservatori dovranno staccarsi decisamente e definitivamente da ogni traccia di derivazione dalle antiche botteghe di mestiere equiparandosi invece in ogni aspetto alle altre scuole pubbliche dello stesso grado.

Ciò significa che nessuna debolezza dovrà essere ammessa verso le tesi di coloro che affermano essere gli studi musicali così specificamente differenziati e particolarmente impegnativi rispetto allo studio delle altre discipline del sapere, da non consentire mescolanze. È la classica tesi che ha concorso a provocare la scissione tra la musica e la cultura.

È una condizione della arretratezza musicale italiana, che si supera solo con la ferma deliberazione che i corsi dei conservatori comprendano assolutamente con lo stesso grado di importanza lo studio delle materie musicali e lo studio delle altre discipline, quali la matematica, la fisica e l'acustica, la lingua e la letteratura italiana, una lingua straniera, le letterature straniere, la storia, la filosofia, la storia delle arti, le scienze naturali, la geografia, l'educazione civica, l'educazione fisica ed il latino obbligatorio nei corsi di composizione e di organo, con lo

stesso impegno di studio che è previsto nelle altre scuole secondarie superiori.

Questa stretta equiparazione dei conservatori con ogni scuola secondaria superiore (prevedendo ovviamente per i loro diplomati il diritto di accedere all'università) porta anzitutto alla conseguenza che essi devono occuparsi degli studenti di musica a partire dal quattordicesimo anno di età (per ora).

Scuole dell'obbligo con corsi di propedeutica musicale.

Ma ogni conoscitore, anche superficiale dei problemi musicali, sa che in nessun caso lo studio specialistico della musica può essere previsto a partire dal 14° anno di età. Ripetiamo, a tale riguardo, le considerazioni e le proposte indicate nella relazione della proposta di legge del 1967: « tutta la pedagogia del mondo ritiene che l'esperienza musicale debba avere inizio nell'età impubere; pertanto proponiamo che l'inizio degli studi musicali sia collocato al sesto anno di età. Qui ci troviamo però a cozzare col principio irrinunciabile, stabilito dalla legge, secondo cui, fino al tredicesimo anno di età incluso, i giovani devono frequentare la scuola dell'obbligo rinviando ogni scelta professionale a dopo il quattordicesimo anno. (Gli orientamenti che paiono prevalere, anzi, nel dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore, fanno prevedere che la durata della scuola dell'obbligo sarà prolungata fino al 16° anno di età).

Affermando molto chiaramente che questo è il solo settore in cui siamo disposti a consentire l'anticipazione di studi specialistici, dato che a tale anticipazione presiedono addirittura ragioni fisiologiche, noi proponiamo la creazione in ogni provincia e tassativamente in ogni capoluogo di scuole elementari e scuole medie, con corso integrativo di preparazione musicale.

Tale tipo di scuola non contrasta per nulla il principio che la scuola dell'obbligo debba essere unica per tutti, in quanto prevede lo svolgimento della preparazione musicale utilizzando l'integrazione della giornata scolastica ed in quanto conduce al conseguimento della licenza media ed in termini a questa subordinati, all'accesso al conservatorio per quegli allievi che, oltre all'esame di licenza media, abbiano superato anche l'esame vertente sulle materie musicali ».

Pertanto, secondo la nostra proposta di legge gli studi specialistici musicali sarebbero organizzati dal sesto al tredicesimo anno di

età nella scuola dell'obbligo con corso integrativo di preparazione musicale e dal quattordicesimo anno di età nel conservatorio il quale dovrebbe essere ordinato con una « Scuola normale musicale » della durata di cinque anni e con una « Scuola superiore musicale » di durata variabile da due a cinque anni.

La riforma dei conservatori.

Ancora una volta riteniamo che ad elementare esplicazione dei contenuti e dei caratteri della seconda parte della nostra proposta di legge sia sufficiente riprodurre quei capoversi della risoluzione del Convegno di Fiesole, che ad essa si riferiscono.

« Devono essere istituite come scuole propedeutiche musicali, scuole elementari e scuole medie con corsi di preparazione musicale da realizzarsi nelle ore integrative della giornata scolastica, a riconoscimento delle condizioni naturali e fisiologiche, secondo le quali le attitudini musicali si manifestano generalmente e vanno curate ad età non posteriore ai 6-7 anni di età, senza minimamente infirmare l'inalienabile principio della unicità della scuola dell'obbligo e senza precludere, quindi, altri indirizzi di studi a tali scuole, che almeno una per provincia all'inizio della riforma, si varranno di insegnanti diplomati nei conservatori; esse saranno istituite nelle sedi del conservatorio, laddove questo esista e saranno, quindi, promosse, su più vasta scala, sulla base di un piano di sviluppo specifico;

saranno attuati nei conservatori, insegnamenti formativi delle discipline umanistiche, storiche e scientifiche, opportunamente coordinati con gli studi musicali, così da equiparare il previsto quinquennio della "scuola normale musicale" a quello delle altre scuole secondarie superiori, con conseguimento finale di un titolo di studio sotto ogni aspetto equipollente;

il conservatorio sarà aggiornato nei contenuti tecnico-artistici e nei metodi didattici; sarà completato con gli insegnamenti che le attuali esigenze musicali indicano come indispensabili (elettroacustica, fonologia, eccetera); sarà strutturato in modo da consentire la formazione di professionisti e di insegnanti effettivamente preparati ad inserirsi nella

realtà della vita musicale odierna; diventerà centro attivo di ricerca e di creatività artistica;

sarà assicurata la responsabile partecipazione di tutti i docenti e di tutti i discenti alla gestione e alla programmazione della scuola musicale;

verrà istituito nel nuovo conservatorio l'insegnamento di didattica musicale destinato ad una idonea preparazione degli insegnanti di educazione musicale;

i titoli musicali che daranno adito alla assunzione della funzione docente dovranno essere equipollenti a quelli di tutte le altre discipline comprese nell'ordine di studi nei quali tale funzione si esplicherà;

saranno istituiti nei conservatori corsi liberi, anche serali, destinati all'educazione musicale di tutti i cittadini, senza limiti di età;

verranno assicurate adeguate sovvenzioni che consentano il più ampio sviluppo delle attività (anche esterne) di orchestre, complessi strumentali e corali dei conservatori, formati da insegnanti e studenti e integrati, ove occorra, con contributi esterni;

sarà assicurato a tutti il diritto allo studio della musica, non solo attraverso il sistema delle borse di studio e del presalario, ma anche con l'istituzione di "collegi" di musica possibilmente in tutte le sedi di conservatorio e con un adeguato sistema di servizi;

sarà consentita al nuovo conservatorio la possibilità di diretti e produttivi collegamenti con enti pubblici, con società concertistiche, con orchestre, cori, teatri, *festivals*, fondazioni culturali e con la RAI-TV, ai fini di una partecipazione creativa degli studenti alla vita musicale contemporanea ».

Fornita così una esplicazione sufficientemente sintetica delle proposizioni legislative contenute nella presente proposta di legge, rimane solo da aggiungere che la sua conclusione non può che aversi con la istituzione di corsi di laurea di musicologia di indirizzo storico, filologico e pedagogico per l'esigenza di fornire gli insegnanti di storia della musica e di estetica musicale che saranno necessari ai vari livelli dell'ordinamento scolastico; e di corsi di laurea di musica per lo studio della composizione e per assicurare un organico sviluppo delle attività di ricerca indispensabili in questo settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'insegnamento della musica costituisce un elemento fondamentale della formazione del cittadino nella scuola italiana. Viene impartito in tutti gli ordini di scuole.

TITOLO I

L'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA
NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA,
NELLA SCUOLA ELEMENTARE E
NELLA SCUOLA MEDIA

ART. 2.

L'insegnamento della musica ha inizio nella scuola per l'infanzia.

In tale scuola l'insegnamento si rivolge alle naturali potenzialità sensoriali e capacità espressive dell'alunno, stimolandone la creatività e la fantasia attraverso interventi musicali elementari, tendenti alla formazione dell'orecchio e del senso ritmico, esercizi di canto collettivo, di ritmica motoria e di improvvisazione da attuarsi con l'ausilio di immagini grafiche e favorendo l'interesse attraverso le più adatte forme di giuoco.

ART. 3.

Nella scuola elementare l'insegnamento della musica, sulla base degli indirizzi educativi per la scuola per l'infanzia, si propone di sviluppare gradualmente la partecipazione attiva dell'alunno alla molteplicità degli eventi e delle manifestazioni musicali che lo circondano, sollecitando, anche attraverso il giuoco, la spontanea esplicazione delle naturali attitudini espressive e creative. L'insegnamento viene attuato in particolare attraverso esercitazioni di ritmica motoria impiegando facili strumenti a percussione, di canto collettivo anche a più voci, di improvvisazione, audizioni illustrate di facili brani popolari e d'autore, e di fenomeni musicali attinenti il mondo sonoro attuale. La lettura musicale ritmica e cantata viene introdotta gradualmente.

L'insegnamento è impartito per non meno di due ore settimanali dall'insegnante di classe.

Presso ogni circolo didattico, nella proporzione di almeno uno per ogni 500 alunni,

operano gli insegnanti di musica specializzati, muniti di diploma in didattica musicale normale, i quali coordinano l'attività del personale insegnante per quanto riguarda l'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo e curano direttamente, nelle ore integrative della giornata scolastica una preparazione musicale con carattere di maggiore specificità.

ART. 4.

Nella scuola media l'insegnamento della musica viene impartito in tutti i tre anni, nella misura di due ore settimanali, per il raggiungimento di un ulteriore sviluppo formativo e conoscitivo dell'alunno avente il fine di avvicinarlo alle molteplici forme e manifestazioni musicali fino a quelle contemporanee.

La pratica attiva comprende esercitazioni di ritmica e di lettura ritmica e cantata, il canto corale anche polifonico, antico e moderno, popolare e d'autore, ed audizioni commentate di musica di vari periodi fino ai nostri giorni.

L'insegnamento è impartito da insegnanti muniti di diploma di didattica musicale superiore.

Nell'attuazione della giornata scolastica a pieno tempo possono essere seguite, facoltativamente, lezioni di strumenti, da affidarsi a diplomati di scuola normale del Conservatorio; ovvero possono essere frequentate presso istituti ove previste, con trasporto pubblico gratuito.

TITOLO II

LA PREPARAZIONE DEGLI INSEGNANTI
E L'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.
COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA E LE
ATTIVITÀ MUSICALI

ART. 5.

Fino a quando non si provvederà alla formazione universitaria degli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola elementare gli istituti di istruzione ove vengono formati gli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola elementare hanno il compito di assicurare una preparazione di carattere pratico e unitario rivolta ai seguenti aspetti della formazione musicale; teoria della musica, ritmica, canto corale, educa-

zione della voce, elementi di etnomusicologia, pianoforte, didattica musicale, storia della musica.

L'insegnamento è impartito da insegnanti muniti di diploma di didattica musicale superiore o, per il pianoforte, da insegnanti diplomati in questo strumento.

Le ore settimanali di insegnamento sono 3 nel primo anno, 2 negli anni successivi.

ART. 6.

Nell'istruzione secondaria superiore è istituito l'insegnamento di storia della musica.

Tale insegnamento, collegato con le esperienze musicali attive, fatte dagli alunni nei cicli scolastici precedenti, è rivolto a sviluppare il senso critico. Comprende audizioni da curarsi in un ampio quadro storico nel quale la problematica creativa moderna e contemporanea sia adeguatamente presente.

L'insegnamento viene completato con esercitazioni pratiche nel campo corale e in quello strumentale, aventi carattere di facoltatività.

L'insegnamento di storia della musica è impartito da laureati di cui all'articolo 44 della presente legge. Le esercitazioni corali e strumentali sono affidate a insegnanti diplomati nelle rispettive discipline.

ART. 7.

La Regione, d'intesa con i provveditori agli studi, con i direttori didattici delle scuole elementari, con i presidi delle scuole medie e secondarie superiori e con gli organi di governo di istituto e di distretto scolastico promuove rapporti organici tra la popolazione scolastica e l'attività musicale locale.

A tale scopo essa prende contatto con le organizzazioni e le istituzioni musicali per la programmazione e la realizzazione di spettacoli e concerti gratuiti destinati agli studenti.

TITOLO III

SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE
CON CORSI INTEGRATIVI DI PREPARAZIONE MUSICALE

ART. 8.

In considerazione della necessità di avviare ad uno studio musicale specifico nella prima età scolare chi se ne dimostri adatto, e di assicurare un graduale sviluppo nella scuola dell'obbligo di una formazione musicale

propedeutica alla scelta dello studio musicale professionale, vengono istituite scuole elementari e scuole medie con corsi integrativi di preparazione musicale, ovvero sezioni con tali corsi di scuole ordinarie, utilizzando, per la parte musicale, le ore integrative della giornata scolastica.

Dette scuole o sezioni sono istituite, distintamente per i due ordini, nella misura di una almeno per ogni duecentomila abitanti o frazione di tale cifra, e comunque almeno in numero di due in ogni provincia.

La preparazione musicale in tali scuole si articola in 6-8 ore settimanali di insegnamento, utilizzando, anche ai fini dello studio individuale degli strumenti, le possibilità che saranno offerte dalle scelte opzionali, consentite nella giornata scolastica integrata.

Saranno disposti i mezzi di trasporto necessari per raggruppare tutti gli allievi che ne faranno richiesta nelle scuole elementari e medie, o sezioni delle stesse, con corsi integrativi di preparazione musicale, previste dal presente articolo.

Ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati possono essere annesse una scuola media e una scuola elementare con corsi integrativi di preparazione musicale. Le scuole medie annesse al Conservatorio di musica e agli Istituti musicali pareggiati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora vengano mantenute, sono uniformate all'ordinamento che verrà adottato per le scuole medie con corsi integrativi di preparazione musicale, previste dalla presente legge.

Alla scuola elementare con corsi integrativi di preparazione musicale si è ammessi in prova per un periodo di un anno, trascorso il quale l'allievo può essere confermato o indirizzato ad una scuola elementare ordinaria.

Alla scuola media con corsi integrativi di preparazione musicale si è ammessi in prova per un periodo di un anno, trascorso il quale l'allievo può essere confermato o indirizzato ad una scuola media ordinaria.

Il periodo di prova, di cui ai due commi precedenti, può essere prorogato di un anno, su parere motivato degli insegnanti di materie musicali.

ART. 9.

Nelle scuole elementari e medie con corsi integrativi di preparazione musicale, gli insegnamenti indicati negli articoli 3 e 4 della presente legge sono svolti con un approfon-

dimento ed una estensione tali da dare agli stessi un carattere propedeutico alla scelta dello studio professionale della musica.

A partire dal secondo anno della scuola elementare con corsi integrativi di preparazione musicale vengono impartiti i seguenti insegnamenti o alcuni di essi:

chitarra, pianoforte, violino, violoncello.

Altri insegnamenti possono essere richiesti.

Nella scuola media con corsi integrativi di preparazione musicale vengono impartiti i seguenti insegnamenti, o alcuni di essi:

arpa, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, pianoforte, tromba, violino, violoncello, esercitazioni strumentali d'insieme.

Altri insegnamenti possono essere richiesti.

Sono istituite cattedre per gli insegnamenti musicali nella scuola elementare e media di cui al presente articolo e al precedente articolo 8. A tali cattedre si accede, per le scuole elementari con diploma di scuola musicale normale del Conservatorio, per le scuole medie con diploma di scuola musicale superiore del Conservatorio.

ART. 10.

L'attività didattica musicale delle scuole o sezioni di cui agli articoli 8 e 9 viene coordinata dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati viciniori i quali si valgono in particolare di Vice Direttori e Vice Presidi nominati tra gli insegnanti di materie musicali nelle scuole o sezioni medesime.

I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, d'intesa con le competenti autorità scolastiche e con le organizzazioni e le istituzioni musicali locali, promuovono a favore degli alunni di dette scuole o sezioni, programmi annuali di esecuzioni musicali, opportunamente distribuite e ispirate a criteri di organicità.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

ART. 11.

I Conservatori promuovono la cultura musicale e la preparazione tecnico-professionale allo scopo di avviare i giovani all'esercizio dell'attività artistica e all'insegnamento.

L'istruzione musicale, retta da principi di autonomia culturale e didattica e basata su

una stretta collaborazione tra docenti e discenti, viene impartita in connessione con lo sviluppo storico della musica, fino a comprendere la produzione moderna e contemporanea. Si ispira altresì all'esigenza di realizzare la partecipazione creativa degli studenti alla vita musicale contemporanea, quale è postulata dai più avanzati indirizzi compositivi, dalle molteplici caratteristiche sociali delle attività musicali e dal crescente impiego dei moderni mezzi di riproduzione e di diffusione.

ART. 12.

I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti previsti dalle leggi.

Il Consiglio di direzione, nominato triennialmente, è composto da 6 insegnanti, di cui 3 di materie musicali, eletti dal collegio degli insegnanti, da 1 rappresentante del personale non insegnante da esso eletto, da 5 studenti eletti dall'assemblea degli studenti, e da 3 rappresentanti designati dal Consiglio regionale.

Il Consiglio di direzione elegge nel proprio seno un presidente, che sia insegnante, una giunta esecutiva, di 5 membri, compreso il presidente che la presiede.

Il presidente, per il periodo dell'incarico, è esonerato dall'insegnamento.

Nel caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti del Consiglio di direzione, si provvede al suo completamento con elezioni suppletive.

Nessuna decisione di tali organismi può limitare i diritti degli studenti e l'autonomia delle assemblee studentesche, di cui al successivo articolo 13.

Per le pratiche amministrative dell'istituto è istituito il ruolo di segretario amministrativo. Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo ai lavori del Consiglio di direzione e presenta alla fine di ogni anno il rendiconto finanziario.

ART. 13.

Gli studenti di ogni Conservatorio di musica hanno facoltà di riunirsi in assemblea, di costituire collettivi e gruppi di studio, di produrre stampati e di diffondere e far circolare tutte le pubblicazioni che ritengono utili alla loro formazione civile e culturale.

Per la determinazione e lo sviluppo delle libere attività di ricerca, di studio, di lavoro, gestite in maniera autonoma dagli studenti, questi hanno facoltà di riunirsi in gruppi e assemblee e invitare a parteciparvi persone estranee alla scuola. Le biblioteche, le attrezzature didattiche, gli strumenti e gli impianti musicali, i gabinetti scientifici, nonché tutti i locali della scuola sono per tali attività a disposizione degli studenti secondo criteri e modi fissati dal Consiglio di direzione di cui all'articolo 12 della presente legge.

ART. 14.

I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati comprendono almeno i seguenti insegnamenti, costituiti in « corsi »:

canto, canto per cantanti in coro, clarinetto, composizione (normale), contrabbasso, corno, didattica musicale (normale e superiore), fagotto, flauto, oboe, pianoforte, tromba, violino, violoncello.

Possono inoltre, a seconda delle esigenze da soddisfare, essere aggiunti i seguenti insegnamenti, costituiti in « corsi »:

arpa, chitarra, clavicembalo, composizione (superiore), direzione di coro, direzione d'orchestra, flicorno e tuba, fonologia, organo, strumenti a percussione, trombone, viola.

Gli insegnamenti di seguito riportati vanno intesi comprensivi degli strumenti affini indicati tra parentesi: clarinetto (intera famiglia e famiglia dei saxofoni), fagotto (controfagotto), flauto (intera famiglia, compreso l'ottavino), flicorno e tuba (intere famiglie), oboe (intera famiglia, compreso il corno inglese), tromba (intera famiglia e cornetta), trombone (intera famiglia).

Per comprovate esigenze di ordine pratico è consentita l'unificazione dei seguenti insegnamenti: violino e viola, tromba e trombone (con strumenti affini, compresi flicorno e tuba), canto e canto per cantanti di coro, composizione normale e superiore.

ART. 15.

I primi cinque anni del Conservatorio di musica costituiscono la scuola normale musicale, di livello secondario superiore, che si conclude con l'esame di Stato e col conseguimento del titolo di studio di validità pari a quello di tutte le altre scuole secondarie superiori.

ART. 16.

Nella scuola normale musicale gli allievi di tutti i corsi oltre alla preparazione specifica sulla teoria della musica e i fondamenti di analisi, sulla storia della musica e oltre alle esercitazioni corali, riceveranno una preparazione comune diretta a fornire un sicuro possesso degli strumenti di analisi, di comunicazione e di espressione (espressione linguistica, attività logica e matematica), a sviluppare la conoscenza critica della realtà sociale nel suo sviluppo storico e nella realtà contemporanea, a fondare su basi scientifiche la conoscenza della natura e dell'ambiente e delle attività umane che ne determinano la trasformazione attraverso la tecnologia e le sue applicazioni nel lavoro.

Sono altresì obbligatori salvo indicazione contraria per i singoli corsi i seguenti insegnamenti:

nei corsi di tutti gli strumenti (esclusi quelli a tastiera): pianoforte complementare, musica d'insieme, esercitazioni orchestrali;

nei corsi di clavicembalo e di pianoforte: musica d'insieme;

nel corso di organo: musica d'insieme, lingua latina;

nel corso di composizione: pianoforte complementare e lettura della partitura, violino complementare o violoncello complementare e lettura della partitura, violino complementare, elettroacustica, lingua latina;

nel corso di canto: pianoforte complementare, fonetica e tecnica della respirazione;

nel corso di canto per cantanti e coro: pianoforte complementare, fonetica e tecnica della respirazione, arte scenica, tecniche corali sperimentali, canto gregoriano (facoltativo).

ART. 17.

Il diploma di scuola normale musicale dà diritto alla continuazione degli studi nella scuola superiore musicale, abilita all'insegnamento di strumenti nelle scuole elementari con corsi integrativi di preparazione musicale e nelle scuole medie ordinarie e attribuisce il diritto di accesso all'Università.

ART. 18.

È istituito il corso di didattica musicale normale che può essere facoltativamente frequentato da tutti gli iscritti agli altri corsi di studio.

Al termine della scuola normale, gli allievi che abbiano frequentato detto corso conseguono, assieme al diploma di scuola normale musicale, il diploma di didattica musicale normale, che abilita all'insegnamento della musica nelle scuole elementari ordinarie, per quanto previsto dall'articolo 3, comma terzo, della presente legge e in quelle con corsi integrativi di preparazione musicale.

ART. 19.

Gli anni di studio del conservatorio successivi alla scuola normale musicale costituiscono la scuola superiore musicale.

Si accede ad essa con diploma della scuola normale musicale o con diploma di altra scuola secondaria superiore. In questo secondo caso l'allievo dovrà superare un periodo di uno o due anni di prova, secondo quanto precisato dal successivo articolo 30. Sono previsti corsi musicali di recupero, negli stessi conservatori per coloro che intendano frequentare la scuola superiore musicale provenendo da una scuola secondaria superiore diversa dalla scuola normale musicale.

I corsi della scuola superiore musicale hanno le seguenti durate:

corsi di arpa, chitarra, contrabbasso, strumenti a fiato, strumenti a percussione: anni 2;

corsi di fonologia, direzione di coro, organo, pianoforte, clavicembalo, violino, viola, violoncello, corso di didattica musicale superiore: anni 3;

direzione d'orchestra: anni 4;

corso di composizione: anni 5.

Per i corsi di canto e canto per cantanti di coro sono previste norme particolari all'articolo 25.

Ai corsi di fonologia, direzione di coro, direzione d'orchestra, che hanno inizio nella scuola superiore musicale, si accede col diploma normale di composizione.

ART. 20.

Nella scuola superiore musicale i programmi di studio e di ricerca, comuni agli allievi di tutti i corsi saranno rivolti all'approfondimento della parte specificatamente musicale prevista all'articolo 16, comma primo, per la scuola normale musicale, comprendendovi anche lo studio dell'etnomusicologia e della parte comune, secondo gli orientamenti ivi fissati a tale fine.

Sono altresì obbligatori per i singoli corsi i seguenti insegnamenti:

nei corsi di tutti gli strumenti (esclusi quelli a tastiera): musica d'insieme, esercitazioni orchestrali;

nei corsi di clavicembalo e di pianoforte: musica d'insieme;

nel corso di organo: canto gregoriano, elementi di composizione organistica, lingua latina;

nel corso di composizione: pianoforte complementare e lettura della partitura, analisi, fonologia e musica elettronica, violino e violoncello o strumento a fiato complementare, canto gregoriano, paleografia musicale, lingua latina;

nel corso di didattica musicale superiore: pianoforte complementare, analisi, strumenti elementari;

nel corso di direzione di coro: fonetica e tecnica vocale, pianoforte complementare e lettura della partitura, canto gregoriano;

nel corso di direzione d'orchestra: analisi, organologia, pianoforte complementare e lettura della partitura, coreografia, fonetica e tecnica vocale, storia del teatro musicale;

nel corso di fonologia: pianoforte e lettura della partitura, organologia, radiotecnica, tecniche di registrazione di musica per film, musica elettronica.

Sono previsti anche i seguenti insegnamenti facoltativi, che potranno essere integrati con ulteriori insegnamenti, come precisato nel successivo articolo 26;

nel corso di composizione: musica di scena e per film, coreografia, musica *jazz*, musica leggera, organologia;

nel corso di direzione d'orchestra: musica di scena e per film, musica *jazz*;

nel corso di fonologia: musica *jazz* e musica leggera.

ART. 21.

Il diploma della scuola superiore musicale è equipollente alla laurea universitaria ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e ai fini della determinazione dello stato giuridico degli insegnanti.

Il diploma di didattica musicale superiore costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della musica nella scuola media e nelle scuole destinate alla formazione degli insegnanti elementari e per l'infanzia.

ART. 22.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge una commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, formata di venti deputati e senatori, nominata, su designazione dei Gruppi parlamentari, dai Presidenti della Camera e del Senato e di venti esperti, sostituibili secondo i temi in discussione, designati dagli stessi parlamentari facenti parte della Commissione, fissa le linee generali dei programmi delle singole discipline e i relativi orari di insegnamento, sulla base dei criteri fissati dal successivo articolo 24.

Le norme programmatiche generali fissate in tale sede hanno valore orientativo e comunque tale da non pregiudicare la libertà di insegnamento, di ricerca, di sperimentazione didattica.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo ha altresì i seguenti compiti:

a) promuovere una campagna di sperimentazione di massa dei nuovi indirizzi didattici e dei nuovi programmi d'insegnamento, organizzata con la più ampia partecipazione degli insegnanti, degli studenti, dei centri universitari e degli enti locali;

b) proporre gli orientamenti per la ristrutturazione degli organici del corpo insegnante, tenendo conto del carattere interdisciplinare e collegiale delle attività di insegnamento.

La Commissione resta in carica tre anni; al termine dei suoi lavori gli atti e le eventuali proposte della Commissione sono comunicati al Parlamento e ai consigli regionali.

ART. 23.

Il consiglio di direzione di ciascun conservatorio propone alla Regione le misure idonee a stabilire, in collaborazione con gli organismi musicali locali (orchestre, teatri d'opera, cori, enti concertistici, eccetera) e con la RAI, un collegamento costante tra gli allievi del conservatorio e dette istituzioni, dando agli studenti la possibilità di partecipare concretamente alla loro attività musicale.

D'intesa con l'assessorato regionale alla pubblica istruzione verranno altresì valutate le possibilità di utilizzare l'orchestra e i com-

plessi degli allievi, nonché solisti scelti tra questi, per effettuare concerti presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Il consiglio di direzione di ciascun conservatorio o istituto musicale pareggiato è tenuto altresì a prendere annualmente contatti con altri conservatori per scambi di esperienze e informazioni a livello di docenti e di allievi, e di esecuzione di complessi e di solisti.

Sull'attività svolta in questo senso verrà presentata annualmente una relazione al Consiglio nazionale dei conservatori.

Gli studenti della scuola superiore musicale che intendano approfondire determinate ricerche e conoscenze scientifiche e culturali, potranno frequentare le università.

ART. 24.

Gli insegnamenti musicali nei conservatori sono improntati ai seguenti criteri.

I corsi di insegnamento di strumenti e canto curano la formazione dell'allievo attraverso lo studio delle opere musicali passate, recenti ed attuali, con particolare riferimento a queste ultime, per consentirgli l'apprendimento delle tecniche avanzate, anche sperimentali, atte ad inserirlo opportunamente nella vita musicale ed a metterlo in grado di affrontare la problematica esecutiva e didattica della musica di oggi. Particolare attenzione è dedicata alla letteratura d'insieme, orchestrale, lirica e da camera di ogni epoca.

I corsi di composizione, di direzione di orchestra e di coro hanno come scopo la conoscenza da parte dell'allievo degli stili e delle tecniche compositive passate e presenti attraverso lo studio delle opere musicali di tutti i tempi per approfondire, in particolare, le tecniche compositive dei nostri giorni.

Il corso di fonologia prepara alla professione di assistente musicale in ogni attività di riproduzione. Accanto ad una appropriata preparazione musicale generale, il corso prevede l'approfondimento delle conoscenze fisico-matematiche, di elettroacustica, di microfonia e di tecnica della registrazione, di musica elettronica e di radiotecnica.

Il corso di didattica musicale si propone di formare gli insegnanti di musica per la scuola elementare, per la scuola media e per le scuole formative degli insegnanti elementari e per l'infanzia. Esso ha la durata di cinque anni per gli insegnanti di musica per la scuola elementare e di otto anni per gli altri. La

preparazione degli allievi si svolge con lo studio della ritmica, con l'educazione dell'orecchio e della voce e con la conoscenza approfondita della musica di ogni epoca, fino a quella contemporanea. La preparazione teorica verte sui principi fondamentali della armonia, del contrappunto, dell'organologia, dell'analisi delle forme musicali e della musica elettronica. L'insegnamento della pedagogia è generale oltreché relativo ai problemi specificamente musicali.

ART. 25.

In considerazione dell'opportunità di ammissione degli allievi ad un'età più avanzata allo studio del canto, tale insegnamento viene ordinato in un corso di 6 anni di durata, intendendo ad esso estese le norme dei precedenti articoli 14, 15 e 16 con il conseguimento conclusivo del diploma di cui al precedente articolo 15.

Il corso di canto per cantanti di coro ha la durata di tre anni.

Il diploma conseguito al termine di tale corso è titolo preferenziale agli effetti dei concorsi per artisti di coro, indetti da enti musicali, enti radiofonici e televisivi e da complessi concertistici comunque sovvenzionati dallo Stato.

I consigli di direzione dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati prenderanno in considerazione per questo corso la possibilità della sua effettuazione nelle ore serali, almeno per le materie musicali. Lo svolgimento di un corso serale sarà comunque concesso quando lo chieda un sufficiente numero di allievi, i quali indicheranno la loro preferenza per il corso diurno o serale nella domanda di iscrizione.

ART. 26.

Tutti i corsi e gli insegnamenti del conservatorio possono avere uno svolgimento anche serale quando lo deliberi il consiglio di direzione.

Possono essere istituiti altri corsi, oltre quelli indicati dall'articolo 14 o nuove discipline di insegnamento nell'ambito di ciascun corso, con particolare riferimento a tradizioni locali o a specifiche esigenze che si manifestano nella vita musicale contemporanea.

Tali corsi o insegnamenti, a seconda della natura e dell'entità delle necessità da soddi-

sfare, potranno avere carattere di stabilità, con durata e finalità esattamente stabilite e con la relativa creazione di cattedre di organico. Essi potranno anche essere di carattere straordinario o temporaneo.

Possono inoltre essere istituiti corsi straordinari di perfezionamento, corsi musicali liberi, se opportuno anche serali, di carattere preparatorio o aventi carattere divulgativo-popolare, al fine di soddisfare particolari esigenze locali o di assicurare ad altre istituzioni musicali (cori, bande, sodalizi musicali di riconosciute finalità educative) l'apporto di una disciplina scolastica.

ART. 27.

L'istituzione dei nuovi corsi di studio, delle nuove discipline di insegnamento, dei corsi serali, dei corsi liberi e di perfezionamento, di cui all'articolo 26 della presente legge, è attuata, con adeguata motivazione, dal consiglio di direzione del conservatorio mediante delibera che deve essere approvata dal Consiglio nazionale dei conservatori.

ART. 28.

Per tutte le materie di insegnamento che si concludono prima dell'ultimo anno della scuola normale musicale o della scuola superiore musicale la promozione avviene per scrutinio al termine di ciascun insegnamento.

Per gli insegnamenti di esercitazioni corali, esercitazioni orchestrali, musica da camera, quartetto, musica d'insieme per fiati, musica d'insieme per voci, gli insegnanti rilasciano un giudizio di idoneità necessario per il conseguimento del diploma.

Sono istituite sessioni di esami di abilitazione della scuola normale musicale per i candidati esterni.

ART. 29.

Al conservatorio di musica si è ammessi di diritto con la licenza di scuola media.

L'alunno all'atto dell'iscrizione specifica il corso musicale cui intende essere ammesso; fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 30, gli alunni provenienti dalle scuole medie con corso integrativo di preparazione musicale possono essere ammessi a corsi diversi da quelli eventualmente seguiti nella scuola di provenienza.

ART. 30.

A qualsiasi corso del conservatorio si è ammessi in prova. Al termine del primo biennio di frequenza, l'allievo può, su giudizio motivato del consiglio dei professori:

1) essere confermato nel corso prescelto, per il passaggio all'anno successivo;

2) essere indirizzato ad altro corso, per accertate inattitudini specifiche, sempreché ricorrano condizioni favorevoli di preparazione musicale generale;

3) essere giudicato inidoneo alla continuazione degli studi musicali.

ART. 31.

Nell'ambito del programma regionale dei servizi scolastici, possono essere istituite, in centri diversi da quelli in cui ha sede un conservatorio di musica, sezioni staccate dei conservatori, o riconosciute come tali scuole musicali che siano giudicate idonee, in base al parere motivato del Consiglio nazionale dei conservatori.

Le sezioni staccate costituiscono parte integrante del conservatorio.

L'istituzione o il riconoscimento di sezioni staccate è subordinato all'esistenza o all'istituzione dei corsi d'insegnamento previsti dall'articolo 14 e degli insegnamenti disposti dal precedente articolo 16.

Le sezioni staccate sono poste sotto il diretto controllo del conservatorio competente, sia per la parte didattica, sia per la parte organizzativa, amministrativa e disciplinare.

Il consiglio di direzione del conservatorio nomina tra gli insegnanti della sezione staccata un vicedirettore, che ha il compito di coordinare l'attività didattica e di sorvegliare sul buon andamento della scuola, rispondendo direttamente al consiglio di direzione del conservatorio.

ART. 32.

Non esistono limiti di età per l'ammissione al conservatorio di musica.

Domande di ammissione da parte di candidati di età adulta potranno essere esaminate per un parere di merito dagli organi direttivi del conservatorio, in relazione alla proficuità prevedibile degli studi richiesti.

Per l'iscrizione al corso di canto l'età minima è di sedici anni, l'età massima di venticinque anni per le donne, di ventisette per gli uomini. In deroga a tali limiti di età si pronuncia, con parere motivato, il consiglio di direzione.

Gli stessi limiti di età sono applicati per il corso di canto per cantanti di coro.

Per coloro che facciano già parte di complessi corali di enti musicali autonomi, di enti radiofonici o televisivi e di complessi concertistici finanziati dallo Stato, non esistono limiti di età per l'ammissione al corso di canto per cantanti di coro.

Il consiglio di direzione, su proposta motivata e specifica, concernente un singolo allievo, formulata da uno o più insegnanti di un corso, ha facoltà di modificare, per l'allievo in questione, la durata del corso stesso, sentito il parere di tutti gli insegnanti che vi hanno competenza diretta.

Tali variazioni riguardano unicamente le discipline musicali, mentre la durata delle altre rimane invariata.

ART. 33.

Può essere ammesso come « uditore » a qualsiasi disciplina musicale, chiunque ne faccia domanda.

Analogamente è dato diritto a qualsiasi allievo, nel corso di tutta la scuola musicale, di iscriversi a uno o più corsi del conservatorio — strumentali o di altre discipline — in aggiunta al proprio corso principale.

Tali corsi aggiuntivi andranno intesi come un ampliamento volontario e facoltativo, anche limitato a un solo anno scolastico o a parte di esso, della formazione tecnica e culturale dello studente.

Sarà cura del consiglio di direzione di destinare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'istituto, un fondo adeguato all'acquisto o alla manutenzione di strumenti da mettere a disposizione degli studenti che intendano frequentare tali corsi facoltativi.

ART. 34.

I programmi dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 26, vengono stabiliti, in relazione ad ogni singola iniziativa, con facoltà del docente di determinarne gli indirizzi, secondo le personali attitudini degli allievi.

Per ogni allievo, e d'accordo con questo, il docente propone un piano di studi, che è approvato dal consiglio di direzione del conservatorio.

ART. 35.

Sotto la guida del direttore del conservatorio o di un componente del consiglio di direzione delegato allo scopo dal direttore, i docenti di ciascun corso di studi curano il coordinamento dei diversi insegnamenti, attraverso periodici scambi di giudizi sulle attitudini, sul profitto, sulla maturazione artistica di ogni allievo, concordando eventuali adattamenti dei programmi di studio.

Nella scuola superiore musicale, per lo svolgimento del programma di studi sia delle discipline comuni sia di quelle specifiche, i docenti si baseranno sui piani di studio formulati dagli allievi, e si adopereranno per armonizzare le finalità dell'insegnamento con le esigenze individuali degli studenti.

ART. 36.

Per garantire l'effettivo godimento per tutti i cittadini del diritto allo studio e per superare i condizionamenti sociali ed economici tuttora presenti vengono predisposte le seguenti misure:

a) abolizione di ogni onere finanziario di tasse e contributi a carico di quanti frequentano la scuola musicale;

b) organizzazione di servizi (mense, alloggi, trasporti, eccetera) con particolare riguardo agli studenti residenti in località diverse dalla sede della scuola;

c) assegno di studio per gli studenti regolarmente frequentanti che siano figli di lavoratori salariati o che si trovino in condizioni di disagio economico.

Le Regioni provvedono all'attuazione delle misure di cui ai punti b) e c) nell'ambito della loro competenza in materia di assistenza scolastica, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

I diplomati con votazione non inferiore a otto decimi possono essere autorizzati a compiere un anno di tirocinio, con funzioni di coadiutori nell'insegnamento sotto la sorveglianza dell'insegnante, con retribuzione pari alla metà dello stipendio minimo degli insegnanti e sono tenuti a prestare la loro attività nelle esercitazioni orchestrali, nella musica di insieme e nei saggi anche corali.

ART. 37.

Possono essere istituiti posti di assistente nei corsi normali, con particolare riguardo alle necessità derivanti dall'esistenza di sezioni staccate del conservatorio.

Le proposte relative all'istituzione di posti di assistente sono presentate al Ministero da ogni conservatorio, con parere motivato e con esatta specificazione delle mansioni didattiche.

ART. 38.

Il numero massimo di allievi per ciascuna disciplina a lezione individuale è di 10, fuorché per le discipline di pianoforte complementare, violino complementare, canto gregoriano, arte scenica, per le quali il numero massimo è di 15.

Per la teoria della musica il numero massimo è di 15 allievi, mentre per tutte le altre discipline a lezione collettiva il numero massimo degli allievi è di 25.

Per le esercitazioni orchestrali e le esercitazioni corali non è previsto alcun limite massimo di allievi.

ART. 39.

Accanto al normale orario di lezione i docenti destineranno alcune ore settimanali, secondo un piano da concordare anno per anno, con gli studenti e con il consiglio di direzione, a incontri, discussioni, ricerche con gli allievi del proprio e di altri corsi.

In tale quadro rientreranno le lezioni facoltative di cui all'articolo 33, secondo comma.

ART. 40.

È istituito il Consiglio nazionale dei conservatori come sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Esso è composto di 15 insegnanti, eletti a suffragio diretto, da tutto il corpo insegnante dei conservatori e di 9 studenti eletti da tutti gli allievi dei conservatori tra quelli che abbiano compiuto il 18° anno di età, si riunisce almeno due volte all'anno e comunque su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio nazionale ha compiti di informazione, di consultazione, di raccolta di dati riguardanti le attività delle scuole musicali; elabora, inoltre, proposte didattiche, ed è tenuto a pubblicare annualmente gli atti della propria attività.

Il Consiglio nazionale dei conservatori dura in funzione per un triennio, scaduto il quale, viene rinnovato mediante nuove elezioni; la sua prima istituzione avviene entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

TITOLO V

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI MUSICALI

ART. 41.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle Regioni e del Consiglio nazionale dei conservatori, formula un programma quinquennale di sviluppo dei servizi scolastici musicali e lo sottopone all'approvazione del Parlamento.

ART. 42.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno istituite scuole elementari e scuole medie con corsi integrativi di preparazione musicale nel numero adeguato alle prime necessità, assicurando che ne vengano istituite non meno di due in ogni provincia.

ART. 43.

Scopo del programma di cui all'articolo 41 della presente legge è altresì l'aumento del numero dei conservatori, in relazione alle necessità scolastiche. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in conservatori o sezioni staccate di conservatori già esistenti, mediante l'integrale attuazione del titolo IV della presente legge.

TITOLO VI

CORSI DI LAUREA IN MUSICA E MUSICOLOGIA

ART. 44.

Sono istituiti i corsi di laurea in musica ed in musicologia fondati sullo studio e sulla ricerca relativi almeno ai seguenti temi:

- composizione;
- fisica acustica e fonologia;

analisi delle forme musicali;
strumentazione;
paleografia musicale;
pedagogia musicale;
etnomusicologia;
estetica e storiografia musicale.

Il Ministro della pubblica istruzione sentita la Commissione di cui all'articolo 22 della presente legge è autorizzato a disporre le misure occorrenti per la organizzazione in dipartimenti dei suddetti corsi di laurea e per coordinare le loro attività con quelle dei conservatori.